

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCOZIA

Presentata il 12 novembre 1980

Norme per la ricostruzione, ai soli fini economici e sulla base dell'anzianità, della carriera di alcune categorie di magistrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi 4 gennaio 1963, n. 1, 25 luglio 1966, n. 570, 25 maggio 1970, n. 357, 20 dicembre 1973, n. 831, e 2 aprile 1979, n. 97, il sistema di progressione in magistratura risulta radicalmente modificato rispetto alla normativa prevista nell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel senso che, mentre nell'abrogata legislazione la nomina alle funzioni superiori era condizionata: *a)* alla vacanza nel posto, *b)* allo scrutinio o al concorso; nell'attuale disciplina la stessa nomina si consegue: 1) a ruoli aperti, 2) a seguito di un giudizio di idoneità del Consiglio superiore della magistratura.

In concreto, la progressione nelle qualifiche risulta ora basata essenzialmente sul criterio dell'anzianità senza demerito e si sviluppa nel seguente *iter*:

1) dopo due anni di uditorato si consegue la nomina a magistrato di tribunale;

2) dopo undici anni di permanenza nella qualifica di magistrato di tribunale, si diventa magistrato di appello;

3) dopo sette anni di permanenza in quest'ultima qualifica, si raggiunge il titolo di magistrato di cassazione;

4) e, infine, dopo otto anni dalla nomina a magistrato di cassazione, si perviene alle funzioni direttive superiori.

Per effetto di questo diverso sistema di progressione, si è verificata una profonda disparità di trattamento tra magistrati entrati in servizio prima del 1946 e magistrati assunti successivamente, nel senso che i primi, a causa dei ruoli chiusi, hanno conseguito la nomina alle funzioni superiori in numero di anni maggiore rispetto ai colleghi che si sono avvalsi della recente normativa, con una evidente spequazione economica, per cui un magistrato assunto nel 1939 ha attualmente la stessa decorrenza di nomina alle funzioni

direttive superiori — e quindi la stessa retribuzione — di chi è stato assunto nel 1947, sebbene il primo non abbia demeritato ed abbia anzi dovuto superare ben tre prove selettive in più rispetto al collega entrato in servizio otto anni dopo. Ovviamente, da questo raffronto vanno esclusi quei pochi magistrati che hanno conseguito la nomina alle funzioni superiori a seguito dello speciale concorso per esame previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, ed ora abolito.

Si impone, quindi, per ragioni di giustizia, un provvedimento legislativo riparatore, che, disponendo la ricostruzione della progressione secondo i vigenti criteri normativi, realizzi per i magistrati assunti prima del 1947, e tuttora in servizio, una perequazione economica sulla base dell'anzianità senza demerito ed elimini le disparità di trattamento dianzi prospettate. A queste stesse esigenze perequative, d'altra parte, si è adeguato il legislatore nel 1979, quando, nel concedere agli uditori l'agevolazione della nomina a magi-

strato di tribunale dopo solo due anni di tirocinio, invece dei cinque della precedente disciplina, ha esteso quel beneficio anche a tutti gli altri magistrati, mediante un'anticipazione di tre anni della nomina nella qualifica da ciascuno rivestita (articolo 6 secondo capoverso della legge 2 aprile 1979, n. 97).

Attesi gli scopi propostisi, e cioè perequazione economica sulla base dell'anzianità, il provvedimento che si auspica non deve incidere sulla graduatoria attuale, da lasciare inalterata, per rispetto dei diritti quesiti.

Poiché il provvedimento proposto ha una portata limitata ai soli effetti economici, il relativo diritto dovrà essere fatto valere dall'interessato su specifica richiesta, in un termine definito, per evitare incertezze o provvisorietà nella posizione retributiva.

Al carico finanziario, previsto in lire 300 milioni annui, si provvederà mediante istituzione di opportuno capitolo del bilancio del Ministero della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai soli effetti economici e senza alcuna incidenza sull'attuale ordine di graduatoria, è disposta la ristrutturazione della progressione nelle qualifiche di tutti i magistrati assunti prima del 1947 secondo i vigenti criteri di avanzamento e prendendo a base la data di entrata in servizio.

I giudizi sfavorevoli attribuiti al magistrato nei precedenti scrutini, le sanzioni o note di demerito che avessero inibito la partecipazione allo scrutinio, comportano il ritardo per almeno un anno nell'attribuzione della nuova qualifica.

Al magistrato cui viene ricostituita la progressione in servizio spetta il trattamento economico corrispondente alla nuova anzianità nell'ultima qualifica, con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e senza diritto ad arretrati.

Alla ristrutturazione si procede da parte del Consiglio superiore della magistratura, su domanda dell'interessato, da presentare entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

All'onere finanziario, stabilito in lire 300 milioni annui, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.